



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera Alghero

Via Eleonora d'Arborea 2, 07041 Alghero (SS) - Tel. 079-953174 986811 - Fax 079-984606 VHF CH 16

[Http://www.alghero.guardiacostiera.it](http://www.alghero.guardiacostiera.it) - E-mail: alghero@guardiacostiera.it

ORDINANZA N.76/2003

Entrata in esercizio dell'impianto distribuzione carburanti in testata al Molo Nord (ex Banchina Visconti) del porto di Alghero

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Alghero,

- VISTO:** il verbale della Commissione Locale di Collaudo n. 5/2003 in data 14.11.2003, ex art. 48 Reg. Nav. Mar., afferente l'impianto marino di erogazione carburanti (gasolio agevolato - gasolio nazionale - benzina super senza piombo) realizzato in testata al Molo Nord (ex Banchina Visconti) del porto di Alghero;
- PRESO ATTO:** dell'imminente entrata in esercizio dell'impianto, cui seguirà la dismissione e la bonifica dell'esistente distributore sito in Banchina Garibaldi;
- VISTA:** la concessione demaniale marittima per licenza n. 69/2000 rilasciata il 30.10.2000 al CENTRO ALGHEMAR s.r.l., al fine di occupare un'area di 299 mq. in testata al Molo Nord per installare e mantenere un impianto erogatore di carburante nazionale per la nautica da diporto;
- VISTI:** i certificati di collaudo, datati 18.02.1995 e 05.11.1995, delle opere portuali realizzate nel Molo Nord per la predisposizione di un impianto carburanti;
- VISTE:** le note n. 12791 in data 30.07.2003, n. 12842 in data 31.07.2003, n. 13827 in data 18.08.2003, n. 21130 in data 17.11.2003 della Capitaneria di Porto Torres;
- VISTE:** le note n. 5595 in data 30.07.2003, n. 5638 in data 01.08.2003, n. 5689 in data 05.08.2003, n. 4465 in data 27.08.2003, n. 4743 in data 15.09.2003, n. 4809 in data 18.09.2003, n. 5469 in data 17.10.2003 di questo Comando;
- VISTI:** i verbali delle conferenze di servizi tenute presso questo Comando, previo sopralluogo delle aree interessate, in data 05.08.2003 e 31.10.2003;
- VISTA:** la nota n. 8070 in data 17.09.2003 del Provveditorato Regionale alle OO.PP.;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 62/03 in data 16.09.2003, relativa alla temporanea interdizione del Molo Nord (ex Banchina Visconti) al transito di mezzi pesanti;
- VISTE:** le ordinanze n. 21/88 in data 18.07.2003 e 10/93 in data 27.03.1993, relative alle attività di bunkeraggio nel porto di Alghero;
- VALUTATA:** la necessità di adottare disposizioni temporanee a tutela della sicurezza, della pubblica incolumità e dell'ambiente in area portuale, fino all'eliminazione dei cedimenti constatati su parte della banchina del Molo Nord;
- ATTESA:** la prossima emanazione di un provvedimento di riordino che disciplini compiutamente le attività di bunkeraggio nel Circondario Marittimo di Alghero;
- VISTE:** le circolari n. 16, serie VIII, DEM 3/1823 in data 19.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti "Disciplina dell'attività di bunkeraggio nei porti", e n. 105, serie I, DEM 2B/1781 in data 21.09.2000 del Ministero dei Trasporti e Navigazione "Disposizioni in tema di collaudo e prove di controllo delle manichette destinate a movimentazione prodotti petroliferi";
- VISTI:** gli art. 30, 52, 68, 81 del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942 n. 327), e gli art. 41-52, 59, 80-85, 87 del Regolamento d'Esecuzione (D.P.R. 15.02.1952 n. 328);

- VISTO:** il Decreto del Ministro degli Interni in data 31.07.1934, art. 47, relativo al travaso di oli minerali e loro derivati in ambito portuale;
- VISTA:** la legge 13.05.1940 n. 690 "Organizzazione e funzionamento dei servizi antincendio nei porti";
- VISTA:** la legge 27.12.1973 n. 850, art. 27, relativa ai servizi di vigilanza antincendio;
- VISTO:** il Decreto del Ministro degli Interni n. 261 in data 22.06.1996, relativo ai servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- VISTO:** il D. Lgs. 27.07.1999 n. 272 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali";
- VISTE:** le proprie Ordinanze n. 8/91 del 15.05.1991, 6/93 del 08.03.1993, 1/96 del 24.01.1996, 24/96 del 24.05.1996, 52/02 del 17.09.2002 e 33/03 del 30.06.2003, relative a transito e sosta di veicoli e pedoni in area portuale;

ORDINA

Art. 1 - Condizioni di esercizio e rifornimento dell'impianto

- 1.1 Al fine di garantire la sicurezza e tutela della pubblica incolumità, nonché la manovrabilità dei mezzi impiegati, l'esercizio dell'impianto carburanti in testata al Molo Nord è temporaneamente subordinato, ai sensi dell'art. 5 della citata Ordinanza n. 62/03 e fino all'eliminazione dei cedimenti constatati su parte della banchina, alle seguenti prescrizioni:
- a. le autocisterne che effettuano il rifornimento dell'impianto dovranno transitare esclusivamente lungo la banchina sinistra (corsia di ritorno) del Molo Nord e della Banchina Lo Frasso, in senso unico alternato, secondo il percorso evidenziato nella planimetria in **ALL. 1** (parte integrante della presente Ordinanza);
 - b. dette autocisterne dovranno avere le caratteristiche tecniche previste nella relazione *"Verifica statica della percorribilità del Molo Lo Frasso"*, già approvata dalle Amministrazioni intervenute alla citata conferenza di servizi del 31.10.2003, riportata in **ALL. 2** (parte integrante della presente Ordinanza);
 - c. nel periodo estivo (1° giugno - 30 settembre) potrà essere autorizzato il transito di autocisterne di capacità fino a 15 mc., a condizione che non siano sollecitate le copertine laterali in cemento poste a copertura del cunicolo servizi.
- 1.2 In ogni caso, il carico massimo ammissibile non dovrà superare i 2000 kg/mq, come prescritto nei certificati di collaudo del molo e giusta indicazioni del Provveditorato Regionale OO.PP. 1.3 Ultimate le operazioni, le autocisterne dovranno immediatamente uscire dall'area portuale, utilizzando il percorso più breve e sicuro consentito.

Art. 2 - Obblighi del concessionario dell'impianto

- 2.1 il concessionario dell'impianto dovrà:
- a. adottare tutti gli accorgimenti necessari per impedire il transito di altri veicoli, lungo il tratto a senso unico alternato percorso dalle autocisterne, limitatamente alla durata delle operazioni di rifornimento. A tal fine, dovrà installare in via temporanea sulle banchine interessate idonea segnaletica sia fissa che mobile, previe intese con l'Autorità Marittima, il Servizio Genio Civile della R.A.S. e le altre Amministrazioni competenti;
 - b. effettuare le operazioni di rifornimento dell'impianto esclusivamente in ore diurne, salva diversa espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima;
 - c. posizionare idonei sistemi di contenimento, e disporre di attrezzature di recupero del prodotto, nell'eventualità di sversamenti accidentali. In caso di incidente, le operazioni dovranno essere prontamente sospese e si dovrà subito informare l'Autorità Marittima;
 - d. verificare, dopo ogni operazione, il ripristino dello stato d'uso e della pulizia delle aree pubbliche interessate al transito di autocisterne;
 - e. predisporre con idoneo personale un servizio continuo di controllo e vigilanza, che assicuri l'ordinato e sicuro svolgimento delle operazioni garantendo l'osservanza delle condizioni di cui alla presente Ordinanza;

- f. provvedere all'installazione delle segnalazioni indicate al successivo art. 3;
- g. segnalare senza indugio all'Autorità Marittima ed alle Amministrazioni competenti ogni evento capace di recare pericolo alla sicurezza e tutela della pubblica incolumità o alla salvaguardia dell'ambiente marino;
- h. esporre in permanenza, in luogo ben visibile dagli utenti, dagli operatori e dal pubblico, la presente Ordinanza, che dovrà essere resa disponibile ai dipendenti delle ditte che effettuano attività di rifornimento dell'impianto con autocisterne;
- i. esporre in permanenza sul bordo esterno della banchina, lato mare, la dicitura (in caratteri ben visibili) "RISERVATO BUNKERAGGIO";
- j. effettuare il servizio di bunkeraggio ad una sola unità navale alla volta, curando che nessun'altra unità accosti a quella in fase di rifornimento;
- k. munirsi di idonea documentazione relativa al collaudo delle strutture ed alle abilitazioni dei mezzi adibiti al trasporto di prodotti infiammabili o pericolosi, nonché di apposita polizza assicurativa, ed esibire ogni certificato, su richiesta, all'Autorità Marittima;
- l. osservare le norme di esercizio indicate nel certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- m. garantire il rispetto della disciplina citata in premessa e di ogni altra norma vigente.

Art. 3 - Transito e sosta di veicoli, unità navali e pedoni nell'area interessata

- 3.1 La sosta di ogni tipo di veicolo è vietata, per motivi di sicurezza e tutela della pubblica incolumità, entro 12 mt. dall'impianto carburanti, in attesa che gli enti competenti valutino la possibilità di eliminare (in occasione dei prossimi lavori di ammodernamento) l'ultimo tratto di aiuola centrale.
- 3.2 La sosta dei veicoli in possesso della prescritta autorizzazione dell'Autorità Marittima è consentita, in orario diurno e all'interno degli spazi regolamentati, su entrambe le banchine del Molo Nord e della Banchina Lo Frasso nel periodo invernale (1° ottobre - 31 maggio), e sulla sola banchina di destra (corsia di andata) nel periodo estivo (1° giugno - 30 settembre). Nel periodo estivo (1° giugno - 30 settembre) è vietata, per motivi di sicurezza e tutela della pubblica incolumità, la sosta di ogni tipo di veicolo lungo l'intera banchina di sinistra (corsia di ritorno) del Molo Nord e della Banchina Lo Frasso.
- 3.3 Il transito dei veicoli in possesso della prescritta autorizzazione dell'Autorità Marittima è sempre consentito, in orario diurno, su entrambe le banchine, fatte salve le temporanee interruzioni del traffico (di cui al precedente art. 2.1.a) in occasione del passaggio delle autocisterne lungo la corsia di sinistra in senso unico alternato.
- 3.4 Nello specchio acqueo compreso entro 12 mt. dall'impianto carburanti sono vietate, per motivi di sicurezza e tutela della pubblica incolumità, navigazione, ancoraggio e ormeggio di unità navali non interessate ad operazioni di rifornimento.
- 3.5 Nell'area interessata dalle operazioni di rifornimento, a terra ed a mare, e nelle immediate adiacenze è vietata ogni attività suscettibile di recare pericolo per la sicurezza e tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia dell'ambiente marino. In particolare, è vietato fumare, esercitare attività con uso di fiamma, posizionare lungo la banchina effetti ingombranti per la circolazione delle autocisterne, praticare la balneazione, la pesca sportiva ed altre attività ludiche (anche con uso di biciclette, pattini o skate-board).
- 3.6 Ai fini previsti dai precedenti paragrafi, il concessionario dell'impianto dovrà installare in via temporanea idonea segnaletica, sia fissa che mobile, previa intesa con l'Autorità Marittima, il Servizio Genio Civile della R.A.S. e le altre Amministrazioni competenti.
- 3.7 Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai mezzi di servizio utilizzati da:
 - a. personale del concessionario dell'impianto impegnato in attività di rifornimento;
 - b. personale delle imprese di autotrasporto impegnato in attività di rifornimento;
 - c. personale delle imprese che svolgono attività di manutenzione e pulizia, in ambito portuale, per conto della pubblica amministrazione;
 - d. personale della Guardia Costiera, delle Forze Armate e di Polizia o dei Vigili del Fuoco, in attività di servizio;

- e. personale di altre amministrazioni pubbliche, o di enti privati, impegnato in servizi di soccorso e d'emergenza.
- 3.8 I mezzi autorizzati, nonché i pedoni, dovranno comunque prestare la massima attenzione in occasione del transito e sosta lungo il Molo Nord e la Banchina Lo Frasso e presso l'impianto. In particolare, i veicoli (comprese le autocisterne adibite al rifornimento) dovranno:
- a. rispettare le applicabili prescrizioni delle Ordinanze citate in premessa;
 - b. limitare la velocità a 10 km/h;
 - c. osservare la segnaletica fissa o mobile e le eventuali indicazioni fornite dal personale di vigilanza alle dipendenze della società concessionaria dell'impianto;
 - d. mantenere accesi i fari e le luci di posizione in occasione del transito lungo le banchine.

Art. 4 - Norme sanzionatorie e finali

- 4.1 I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato o diverso illecito amministrativo, ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dell'art. 39 della legge 11.02.1971 n. 50 o dell'art. 650 del Codice Penale, e saranno ritenuti responsabili in sede civile e penale dei danni recati a persone, animali o cose derivanti dal loro comportamento, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità conseguente al mancato rispetto della presente Ordinanza e di ogni altra norma vigente.
- 4.2 In caso di grave inosservanza alle prescrizioni impartite, ovvero in occasione di condizioni meteomarine avverse o, comunque, di potenziale pericolo per la sicurezza e tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia dell'ambiente marino, l'Autorità Marittima potrà in ogni momento ordinare la sospensione delle operazioni di rifornimento dell'impianto e fare allontanare dalla zona interessata o dall'area portuale i mezzi adibiti e il relativo personale.
- 4.3 Restano vigenti le applicabili disposizioni delle seguenti Ordinanze:
- a. n. 62/03 in data 16.09.2003, relativa alla temporanea interdizione del Molo Nord (ex Banchina Visconti) al transito di mezzi pesanti;
 - b. n. 8/91 in data 15.05.1991, n. 6/93 in data 08.03.1993, n. 1/96 in data 24.01.1996, n. 24/96 in data 24.05.1996, n. 52/02 in data 17.09.2002, n. 33/03 in data 30.06.2003, relative al transito e sosta di veicoli e pedoni in area portuale;
 - e. n. 21/88 in data 18.07.1988 e n. 10/93 in data 27.03.1993, relative alle attività di bunkeraggio nel porto di Alghero, in attesa della prossima emanazione di un provvedimento di riordino che disciplini compiutamente le attività di bunkeraggio nel Circondario Marittimo di Alghero.
- 4.4 E' abrogata ogni altra disposizione in espresso contrasto con la presente Ordinanza.

Art. 5 - Diffusione dell'ordinanza

- 5.1 E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'albo di questo Ufficio. La sua diffusione sarà altresì assicurata mediante:
- a. trasmissione alla R.A.S., al Comune di Alghero ed alle Amministrazioni interessate;
 - b. divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
 - e. inserimento nel sito web di questo Comando (<http://www.alghero.guardiacostiera.it>);
 - d. invio agli operatori portuali ed ai concessionari demaniali interessati.

Alghero, 24/11/2003

F.to IL COMANDANTE
TENENTE DI VASCELLO
Massimo DI MARCO

